



REGOLAMENTO

per il funzionamento del

ORGANISMO DI VIGILANZA

del CODICE ETICO COMPORTAMENTALE

Numero di revisione	Data	Natura delle modifiche
Prima adozione	07.10.2012	
Revisione 01	27.02.2014	
Revisione 02	20.02.2017	
Revisione 03	27.06.2024	Integrazioni funzioni ODV in materia di trasparenza

Redazione:			Verifica e approvazione		
Data di revisione 27/06/2024	Funzione Responsabile amministrativo	Nome Cognome Monica Baracca	Data di emissione 27/06/2024	Funzione Consiglio di Amministrazione	Nome Cognome Claudio Delmenico
Firma di validazione			Firma di validazione		



Articolo 1 - NATURA

Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza(ODV) della Fondazione "CONTESSA RIZZINI" ONLUS di Guidizzolo (Mn).

Articolo 2 – OBIETTIVI

L'ODV ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Codice Etico e sui modelli organizzativi adottati.

L'Organismo di Vigilanza è indipendente e autonomo rispetto ai vertici della Fondazione.

Articolo 3 - COSTITUZIONE-COMPOSIZIONE

L'ODV è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

E' costituito da tre componenti titolari esterni alla Fondazione.

L'ODV si avvale del Direttore Generale della Fondazione, che svolge le funzioni di segretario. Il segretario cura la redazione del verbale delle sedute e lo sottoscrive insieme a tutti i componenti.

Articolo 4 - REQUISITI SOGGETTIVI dei COMPONENTI

I componenti dell'ODV devono possedere gli stessi requisiti soggettivi previsti in capo ai componenti del CdA. Essi dovranno pertanto certificare:

- di non avere riportato condanne disposte con sentenza passata in giudicato, ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per reati gravi contro la P.A. o in danno dell'Unione Europea; in ogni caso di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio ovvero per reati commessi nell'esercizio di unità d'offerta del sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale;
- di non essere incorso nell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione da una professione, dai pubblici uffici o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- di non avere in corso procedimenti penali pendenti su reati di cui alle precedenti lettere;
- di non essere sottoposto a procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse;
- di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertato giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento, stipulati negli ultimi 10 anni per la gestione della medesima unità d'offerta;
- di non essere soggetto rientrante nelle fattispecie previste dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice appalti pubblici);
- di non rientrare nelle fattispecie previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 nr. 159.



Articolo 5 - DURATA IN CARICA

L'ODV rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina. Il mandato è rinnovabile.

I singoli componenti possono essere sostituiti con decisione del Consiglio di Amministrazione per dimissioni o per revoca degli stessi, previa giusta causa.

L'ODV viene dichiarato decaduto con delibera del Consiglio di Amministrazione qualora non riesca a svolgere con regolarità i propri compiti.

Articolo 6 - IL PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, contestualmente alla nomina dell'ODV, ne designa, tra i componenti stessi, il Presidente.

Spetta al Presidente:

- a) convocare l'ODV;
- b) indicare l'ordine del giorno;
- c) [gestire il canale interno di segnalazioni relativo al c.d. "Whistleblowing" \(introdotto dal D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023\), come dettagliato al successivo art. 15.](#)

Articolo 7 – COMPENSO PER LA PARTECIPAZIONE

Ai componenti l'ODV è riconosciuto un compenso, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, per ogni seduta dell'Organismo, salvo rinuncia espressa da parte dei membri medesimi.

Articolo 8 - CONVOCAZIONE

L'ODV si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti almeno [due volte l'anno](#). Nella convocazione – da effettuarsi con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, salvo motivi di particolare urgenza - deve essere indicato l'ordine del giorno. La convocazione deve essere trasmessa anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può sempre partecipare alle sedute.

La convocazione può avvenire via posta, e-mail o sms; in casi d'urgenza può avvenire anche telefonicamente.

Articolo 9 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Le riunioni si svolgono, di norma, presso la sede legale della Fondazione.

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti.

Articolo 10 - APPROVAZIONE DELLE DECISIONI

Se i componenti dell'Organismo di Vigilanza non hanno un indirizzo unanime sulle questioni all'ordine del giorno, ciascun membro – che ha diritto a un voto - può chiedere che si proceda a votazione.

Le decisioni dell'ODV sono adottate con il consenso della maggioranza dei membri presenti.

Qualora a una seduta partecipino solo due componenti e la votazione risulti in pareggio, prevale il voto del Presidente.

Delle operazioni di voto deve essere dato atto nel verbale, con la segnalazione di eventuali astensioni e con l'annotazione delle osservazioni del membro risultato in minoranza, laddove questi lo richieda.

Articolo 11 - VERBALIZZAZIONE DELLE RIUNIONI

Di ogni riunione, deve essere redatto il verbale, che viene sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato alla riunione e dal segretario. I verbali così sottoscritti vengono numerati in ordine cronologico e custoditi a cura del segretario dell'ODV presso la Direzione Generale della Fondazione.

Articolo 12 - COMPITI E FUNZIONI

L'ODV svolge le seguenti funzioni:

- vigilanza sull'effettiva applicazione del Modello Organizzativo ed osservanza del Codice Etico, con verifica circa la coerenza tra i comportamenti teorici ed i comportamenti di fatto e relativa informazione/aggiornamento in merito, sia alla Direzione che al CdA;
- Analisi dell'adeguatezza del Modello Organizzativo e del Codice Etico, con l'effettiva capacità di prevenire concretamente i comportamenti non voluti;
- Vigilanza circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Codice Etico e del Modello Organizzativo;
- Aggiornamento del Codice Etico qualora le analisi operate rendano necessario effettuare adeguamenti in caso di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso
 - rilevanti modifiche dell'assetto o delle funzioni aziendali
 - significative modifiche normative.
- Predisporre una relazione informativa annuale al Consiglio di Amministrazione – [il cui estratto deve essere trasmesso dalla Fondazione all'ATS competente](#) - nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
- [Vigilanza circa gli obblighi di trasparenza stabiliti dall'ANAC \(Autorità Nazionale Anticorruzione\), cui è soggetta la Fondazione, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione della documentazione sul sito Internet.](#)

Articolo 13 - REGOLE DI FUNZIONAMENTO

L'Organismo di Vigilanza deve essere messo nelle condizioni migliori per svolgere le proprie funzioni.

Le seguenti regole disciplinano il funzionamento dell'ODV:

- Insindacabilità delle attività poste in essere dall'ODV da parte di altri organismi aziendali.
- Libero accesso a tutte le funzioni aziendali, senza necessità di alcun consenso preventivo, per ottenere informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.
- Collaborazione e ausilio di tutte le componenti aziendali e dei professionisti esterni.
- Utilizzo, anche se non esclusivo, di un locale idoneo all'interno della sede della Fondazione con relative attrezzature ed arredi per svolgere riunioni e audizioni.



L'ODV, qualora accerti una violazione del Modello Organizzativo che può configurarsi come ipotesi di reato, informa tempestivamente il Direttore Generale ed il Presidente della Fondazione, affinché intervengano per impedire la commissione del reato stesso.

Articolo 14 - SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Qualora vengano segnalate alla Direzione (Generale o Sanitaria) o al CdA violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo, il segretario dà immediata comunicazione, in forma riservata, ai componenti l'ODV che valutano, preliminarmente e senza particolari formalità, l'attendibilità della segnalazione.

L'ODV può delegare funzioni istruttorie in merito alle segnalazioni ad uno o più dei suoi componenti, i quali riferiranno allo stesso al fine di adottare le conseguenti determinazioni.

Nel corso delle riunioni deve essere inserito nel verbale ogni segnalazione pervenuta, anche quelle ritenute prive di fondamento.

Nel corso delle indagini avviate, l'ODV può convocare l'autore della segnalazione e/o la persona interessata dalla segnalazione.

Una volta vagliata la segnalazione, l'ODV trasmette una nota con le sue osservazioni al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale, che investe della questione gli uffici competenti.

Qualora l'ODV rilevi che possano configurarsi ipotesi di reato o violazioni al Codice Etico in capo al Direttore Generale, le segnalazioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

I membri dell'ODV sono tenuti alla riservatezza su ogni informazione di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni e sono altresì assoggettati agli obblighi di legge inerenti la privacy.

Articolo 15 – GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (“WHISTLEBLOWING”)

Con l'approvazione del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, è stata recepita dall'Italia la direttiva europea n. 2019/1937.

L'obiettivo della direttiva è disciplinare la protezione dei whistleblowers (o “informatori”) all'interno dell'Unione, introducendo norme minime comuni di tutela al fine di dare uniformità a normative nazionali.

Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- 1) Interno (privilegiato);
- 2) Esterno (gestito da ANAC)
- 3) Denunciata all'autorità giudiziaria
- 4) Divulgazione pubblica

Il canale interno può essere rappresentato dal sistema di invio della segnalazione al presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione, tramite apposito applicativo.

Pertanto, spetta al presidente dell'ODV:

- a) rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione con numero identificativo entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;

Vicolo Volto, 16 – 46040 GUIDIZZOLO (MN)

Tel. e Fax. 0376/819120

P.I. 01334910203 – C.F. 81000190207

e-mail info@fondazionerizzini.com



- c) dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornire riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione;
- e) mettere a disposizione informazioni chiare negli spazi e attraverso gli strumenti di comunicazione della Fondazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Articolo 16 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

L'ODV può chiedere ai Responsabili delle singole Unità Operative, verbalmente o per iscritto, qualsiasi atto ed effettuare verifiche ed accertamenti diretti.

Chiunque, all'interno della Fondazione, è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività dell'ODV.

Le richieste dell'ODV devono essere evase senza ritardo e comunque nel rispetto del termine assegnato dall'ODV medesimo.

Articolo 17 - FLUSSI DI INFORMAZIONI

La gestione dei flussi di informazioni verso l'ODV sono gestiti seguendo apposita procedura.

I flussi verso l'Organismo di Vigilanza sono costituiti da:

- informazioni richieste dall'ODV nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali di verifica e vigilanza;
- informazioni raccolte in merito all'applicazione del Codice Etico;
- segnalazioni fornite dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario o dai responsabili dei servizi sulle anomalie riscontrate nell'espletamento della propria attività;
- informazioni dai vari responsabili dei servizi in merito all'applicazione del Modello Organizzativo;
- informazioni relative ai procedimenti disciplinari per violazione dei principi e valori contenuti nel Codice Etico.
- segnalazioni da parte dell'ODV di accertamento di violazione del Codice Etico che possono configurarsi come ipotesi di reato;
- segnalazioni da parte dell'ODV di violazioni del Codice Etico non configurabili come ipotesi di reato
- segnalazioni da parte dell'ODV di accertata violazione del Codice Etico che possono comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione.

Articolo 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle normative vigenti.